

Reg.delib.n. **1340**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Modalità per la concessione a terzi di beni di proprietà della Provincia, assegnati in uso al Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali.

Il giorno **18 Giugno 2004** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**LORENZO DELLAI**

Presenti:

VICE PRESIDENTE**MARGHERITA COGO****ASSESSORI****MARCO BENEDETTI****OTTORINO BRESSANINI****MARTA DALMASO****MAURO GILMOZZI****SILVANO GRISENTI****TIZIANO MELLARINI****FRANCO PANIZZA****TIZIANO SALVATERRA****GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

REMO ANDREOLLI**OLIVA BERASI**

Assiste:

IL DIRIGENTE**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali");
- visti in particolare gli articoli 4, comma 1, e 6, comma 2, della predetta legge provinciale, i quali prevedono la messa a disposizione del citato ente, a titolo gratuito, di beni mobili ed immobili, con fissazione da parte della Giunta provinciale dei limiti e delle modalità di utilizzo;
- vista la propria deliberazione n. 2923 di data 9 novembre 2001, con la quale è stata tra l'altro autorizzata la sottoscrizione di un atto convenzionale tra Provincia e Castello del Buonconsiglio, per la messa a disposizione di quest'ultimo di beni mobili, collezioni ed immobili;
- considerato che la predetta convenzione si è perfezionata in data 28 maggio 2002, con atto n. di racc. 30747, n. di reg. 465;
- visto il comma 3 dell'articolo 7 della medesima convenzione, il quale consente al Castello del Buonconsiglio "la possibilità di concedere a terzi l'uso strumentale e precario dei beni mobili e immobili e delle attrezzature messi a disposizione, nonché la riproduzione di beni culturali secondo le specifiche modalità che saranno dettate dalla Giunta provinciale";
- rilevato che tali modalità non sono state ancora stabilite e ritenuto quindi indispensabile provvedere in merito;
- considerato che, ai sensi della convenzione precedentemente richiamata (articolo 7, comma 2), è riservata in ogni caso alla Provincia, in quanto proprietaria dei beni, la facoltà di utilizzare direttamente le sedi museali per finalità pubbliche connesse ad attività istituzionali di rilievo e di alta rappresentanza e che – quindi – le modalità da stabilire riguardano sono la concessione a soggetti diversi dalla stessa Provincia;
- ritenuto opportuno emanare solo delle indicazioni di carattere generale, lasciando la fissazione degli aspetti di dettaglio alle autonome decisioni del direttore del Castello del Buonconsiglio;
- visto l'articolo 1 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), il quale fa rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle disposizioni di legge e di regolamento statali in materia di beni culturali;
- visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), con particolare riferimento agli articoli da 106 a 110, sull'uso dei beni culturali;
- a voti unanimi, espressi nelle forma di legge,

DELIBERA

- 1) di stabilire le seguenti modalità per la concessione a soggetti diversi dalla Provincia, da parte del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, dell'uso strumentale e precario dei beni mobili e immobili e delle attrezzature messi a disposizione dalla Provincia, nonché per la riproduzione di beni culturali:
 - a) il direttore del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali può concedere ai richiedenti l'uso strumentale e precario di beni immobili e di attrezzature per manifestazioni o cerimonie organizzate o promosse da enti pubblici oppure da soggetti privati senza scopo di lucro, nonché - indipendentemente dal soggetto organizzatore - per conferenze, dibattiti, mostre, concerti e manifestazioni varie;
 - b) è vietato l'uso dei beni di cui al presente punto:
 - b.1) per manifestazioni pubblicitarie e commerciali con fini di lucro, a meno che non si tratti di attività promozionali di particolare rilievo, ritenute compatibili con atto motivato del direttore del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;
 - b.2) per manifestazione di carattere partitico, sindacale o religioso;
 - b.3) quando l'uso è incompatibile con la destinazione culturale del bene o quando pregiudica il normale funzionamento dell'attività museale;
 - b.4) quando appare ipotizzabile che dalla concessione possano derivare danni per la

conservazione dei beni;

b.5) quando non è garantita la sicurezza e l'incolumità delle persone:

- c) i canoni di concessione dei beni sono stabiliti dal direttore del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, tenendo conto degli eventuali criteri stabiliti per la concessione di analoghi beni di proprietà della Provincia, del tipo di uso, della durata, del soggetto concessionario;
 - d) in caso di sponsorizzazione, la misura del canone è ridotta, in relazione all'entità economica dell'intervento dello sponsor, fino all'eventuale concessione a titolo gratuito;
 - e) sono esonerati dal pagamento del canone di concessione gli utilizzi dei beni per iniziative promosse mediante partenariato con il Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;
 - f) la concessione è rilasciata su motivata richiesta scritta, dal direttore del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, dopo:
 - f.1) l'accertamento della compatibilità dell'uso del bene, sotto il profilo culturale ed in relazione allo svolgimento dell'attività istituzionale;
 - f.2.) la determinazione dell'eventuale canone di concessione, sulla base di quanto stabilito ai punti c) e d);
 - f.3) la determinazione di un'eventuale deposito cauzionale, quando appare possibile un pregiudizio ai beni concessi in uso;
 - f.4) l'acquisizione di apposita dichiarazione del concessionario, attestante che lo stesso si assume ogni responsabilità per qualunque danno possa derivare dall'esercizio della propria attività, sollevando espressamente da ogni responsabilità sia la Provincia autonoma di Trento, sia il Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;
 - g) il versamento del canone è effettuato prima dell'inizio dell'uso del bene; l'effettuazione del versamento del canone costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della concessione;
 - h) la riproduzione di beni può essere autorizzata dal direttore del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, a titolo gratuito, per motivi di studio, nonché per iniziative culturali, di studio e promozionali, promosse o patrocinate da enti pubblici o da soggetti privati senza scopo di lucro; in tali casi è dovuto il solo rimborso dei costi a carico del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, nella misura fissata dal direttore dello stesso ente, anche in misura forfetaria;
 - i) la riproduzione di beni può essere autorizzata dal direttore del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, a titolo oneroso, per iniziative con scopo di lucro, contro un corrispettivo determinato tenendo conto delle modalità di esecuzione, dell'utilizzazione e della destinazione delle riproduzioni, anche con riferimento al beneficio economico derivante, prendendo a riferimento le tariffe applicate nelle istituzioni museali europee;
 - j) i canoni ed i corrispettivi di cui ai punti precedenti sono introitati nel bilancio del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;
- 2) di stabilire che l'approvazione di apposite tabelle contenenti il tariffario dei canoni e dei corrispettivi da applicare e la fissazione degli aspetti di dettaglio saranno disposti con determinazione del direttore del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali.

PGP

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 2 RIFERIMENTO: 2004-D322-00006